### CONSORZIO GESTIONE GIARDINO ALPINIA

Sede Comune di Stresa Sede Operativa c/o Unione Montana del Cusio e del Mottarone Via De Angeli, 35/A OMEGNA (Prov. V.C.O.)

# Verbale di deliberazione di ASSEMBLEA CONSORTILE N. 09

OGGETTO: Esame ed approvazione convenzione quadro con l'Università dell'Insubria Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della vita, finalizzata alla collaborazione scientifica, didattica e divulgativa nell'ambito della conservazione della flora e degli habitat e della biodiversità".

L'anno duemilaventitrè, addì ventiquattro del mese di Maggio alle ore 17.00 presso la sede delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto, vennero oggi convocati in Assemblea i Rappresentanti degli Enti costituenti l'Assemblea Consortile. All'appello risultano presenti:

| Nome e Cognome |                    | Ente rappresentato                       | % Quote |
|----------------|--------------------|--|---------|
| 1              | Pizzi Claudio      | Unione Montana Del Cusio e Del Mottarone | 29,00%  |
| 2              | Ottolini Fabio     | Comune di Stresa (Delegato)              | 25,00%  |
| 3              | Gnocchi Maria Rosa | Comune di Baveno (Delegata)              | 11,00%  |
| 4              | Porini Rino        | Provincia Del VCO (Vice Presidente)      | 18,00%  |
|                |                    | TOTALE                                   | 83,00%  |

Risultano assenti i rappresentanti dell'Unione Montana Della Valle Strona e Delle Quarne (Quota 6%) e del Comune di Gignese (Quota 11%).

Assiste il segretario **Dr. Marco Luigi Delsignore**, il quale provvede alla stesura del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. Claudio Pizzi e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

#### IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBEA CONSORTILE RELAZIONA

- Che gli uffici del Consorzio hanno preso contatti, a seguito del progetto realizzato dal Lions Club, con l'Università dell'Insubria di Varese, in particolare con il Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della vita per attivare una forma di collaborazione fra Enti, allo scopo di valorizzare il Giardino Alpinia e costituire per l'Università un laboratorio di ricerca e studio;
- Che l'Università dell'Insubria utilizza già una forma di convenzione quadro fra Enti che è stata tempestivamente trasmessa al Segretario Direttore del Consorzio, che l'ha ritenuta meritevole di approvazione;
- Che volendo l'Assemblea dei soci, previo precedente lettura della convenzione quadro, votando l'integrazione del punto all'ODG, potrebbe già essere in grado di approvare il documento, mettendo così gli uffici nelle condizioni migliori di operare e cominciare a lavorare per la ricerca di finanziamenti comunitari, in particolare sui prossimi bandi Interreg, al fine di costruire e sviluppare una rete di contatti volta ad attivare soprattuto laboratori didattici per scuole e gruppi di ricerca;
- Che intercettando bandi di tale portata il giardino Alpinia, potrebbe trovare i finanziamenti necessari alla creazione di adeguate strutture per l'accoglimento giornaliero di scolaresche e gruppi di studio, oltre che a svolgere la suddetta attività di ricerca;

Sul punto di apre una breve discussione tra i rappresentanti e dopo lettura della proposta di convenzione quadro proposta dall'Università dell'Insubria il Presidente pone in votazione l'integrazione del punto all'ODG come da seguente oggetto: "Esame ed approvazione convenzione quadro con l'Università dell'Insubria – Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della vita, finalizzata alla collaborazione scientifica, didattica e divulgativa nell'ambito della conservazione della flora e degli habitat e della biodiversità" con il seguente risultato: Unanimità dei voti;

e quindi:

#### L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- Udita l'ampia ed esaudiente proposta fatta dal Presidente dell'Assemblea;
- Data lettura dello schema di convenzione quadro da stipularsi con l'Università dell'Insubria e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
- Dato atto che tale strumento costituisce un presupposto importante per raggiungere gli scopi sociali del Consorzio, ovvero la promozione del Giardino Botanico;
- Fatto presente che la stipula della predetta convenzione quadro, non comporta alcun onere finanziario in capo al Consorzio;
- Visto il parere del Segretario reso ai sensi dell'art. 49 del TUEL, con il quale viene attestata la Regolarità tecnico contabile;
- Con voti unanimi espressi nei modi di Legge

#### **DELIBERA**

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'allegato schema di convenzione quadro da stipularsi tra il Consorzio Giardino Alpinia e l'Università dell'Insubria di Varese, Dipartimento di biotecnologie e Scienze della Vita, che si compone di 12 articoli e che viene allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Di demandare al Segretario Direttore del Consorzio, Dr. Marco Luigi Delsignore, la firma della suddetta convenzione quadro, in nome e rappresentanza dell'Ente;
- 3) Di dare atto che la stipula della suddetta convenzione quadro, non comporta alcun onere finanziario per il Consorzio;
- 4) Di dichiarare la presente Deliberazione, previo successiva e separata votazione parimenti unanime, immediatamente eseguibile.

Il Segretario Direttore F.to Dr. Marco Luigi Delsignore

### **CONVENZIONE QUADRO**

"Collaborazione scientifica, didattica e divulgativa nell'ambito della conservazione della flora, degli habitat e della biodiversità"

#### TRA

Il Consorzio per la gestione del Giardino Alpinia sito in Via Alpinia, 22 – Località Alpino 28838 Stresa (VB) (di seguito denominato "GIARDINO ALPINIA"), con sede Legale Piazza Matteotti n. 6 28838 STRESA (VB) e sede Amministrativa Via De Angeli n. 35/A 28887 OMEGNA (VB)

e domicilio fiscale in Stresa, Piazza Matteotti, 6, C.F. 90000170036, **legalmente rappresentato dal Segretario Direttore, Marco Luigi Delsignore**, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto, come da Delibera di Assemblea dei Soci n. 9 del 24/05/2023;

 $\mathbf{E}$ 

L'Università degli Studi dell'Insubria – Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita (di seguito denominato "DIPARTIMENTO"), con sede e domicilio fiscale in Via J.H. Dunant, 3, C.F. 95039180120 e P.IVA 02481820120, legalmente rappresentato – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 comma f dello Statuto dell'Università degli Studi dell'Insubria – dal Direttore Prof. Luigi Valdatta, debitamente autorizzato alla firma del presente atto,

Congiuntamente denominate come "PARTI"

#### PREMESSO CHE:

- Il GIARDINO ALPINIA è un Consorzio tra Enti Locali, costituito ai sensi dell'art. 31 del Testo Unico degli Enti Locali (Dlgs n. 267/2000) tra l'Unione Montana Del Cusio e Del Mottarone (29%), il Comune di Stresa (25%) la Provincia del Verbano Cusio Ossola (18%), il comune di Baveno (11%), il Comune di Gignese (11%) e l'Unione Montana Della Valle Strona e Delle Quarne (6%);
- Il GIARDINO ALPINIA ha tra i suoi scopi sociali, oltre alla gestione, la tutela e la promozione del Giardino Botanico Alpinia, sito in Loc. Alpino di Stresa, la tutela della flora alpina e del territorio montano, azione quest'ultima che il Consorzio di gestione, intende perseguire anche mediante la collaborazione con Enti di Ricerca, Istituti scolastici e Università
- Il DIPARTIMENTO, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali favorisce ed attua forme di collaborazione con altre Università, con enti pubblici e privati, con centri scientifici e culturali, nazionali ed extra-nazionali, per il conseguimento di ogni obiettivo che concorra allo sviluppo culturale, scientifico, tecnologico ed economico del Paese;
- Il DIPARTIMENTO, nell'ambito dei fini istituzionali dell'Università medesima, promuove e coordina attività di ricerca relativa alla conservazione della flora, degli habitat e della biodiversità;
- Il DIPARTIMENTO ha una riconosciuta esperienza nel campo della ricerca scientifica, con particolare riferimento alla raccolta, archiviazione, analisi ed elaborazione di dati ambientali finalizzati anche alla produzione di articoli scientifici e di documenti tecnici utili alla conservazione della flora, degli habitat e della biodiversità;
- Il DIPARTIMENTO ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la comunicazione scientifica e persegue la missione di servizi al sistema socio-economico e al territorio per generare e sostenere processi di sviluppo attraverso l'interazione con attori pubblici e privati che contribuiscono alla creazione e distribuzione di conoscenza e di divulgazione e comunicazione scientifica;

• le PARTI intendono avvalersi reciprocamente della collaborazione nello sviluppo delle proprie finalità istituzionali.

### SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### ART. 1 - (Premesse)

Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa e s'intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

La presente convenzione contiene norme a carattere generale cui le PARTI dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri accordi.

# ART. 2 - (Oggetto)

La presente convenzione è finalizzata a favorire la collaborazione tra le PARTI per il raggiungimento di finalità di comune interesse in materia di conservazione della flora, degli habitat e della biodiversità e di creazione e distribuzione di conoscenza e di divulgazione e comunicazione scientifica, nell'ambito delle rispettive competenze e nello specifico dell'area del GIARDINO ALPINIA.

# ART. 3 - (Strumenti per l'attuazione della Convenzione)

Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente Art. 2 saranno oggetto di specifici accordi operativi volti a disciplinare organicamente i rapporti tra le PARTI.

Le PARTI si rendono disponibili a partecipare congiuntamente, ed eventualmente con soggetti terzi, a bandi regionali, nazionali e/o internazionali ai fini dell'ammissione al finanziamento di progetti specifici di interesse comune, tesi alla gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio del GIARDINO ALPINIA.

La mancata ammissione ad un intervento di sostegno finanziario regionale, nazionale e/o internazionale non potrà e/o dovrà costituire preclusione alla continuazione della collaborazione tra le PARTI.

# ART. 4 – (Obblighi delle Parti)

- 1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, le PARTI si impegnano a mettere a disposizione temporaneamente spazi, competenze, esperienze, beni, strumenti, documenti e collaborare per conseguire gli obiettivi prefissati, il tutto secondo le necessità che emergeranno e previ specifici accordi.
- 2. In particolare, ai fini della realizzazione delle ricerche e approfondimenti di cui in premessa, il GIARDINO ALPINIA si impegna sin d'ora a mettere a disposizione il materiale in proprio possesso, secondo modalità da concordarsi tra le PARTI stesse.
- 3. Ciascuna delle PARTI provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale, compresi eventuali collaboratori esterni, che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi esecuzione dell'attività. Il personale di entrambe le PARTI contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche, osservando, in particolare, gli obblighi di cui all'articolo 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di Struttura ai fini della sicurezza.

# ART. 5 - (Non onerosità della Convenzione)

La presente Convenzione non comporta oneri economici per le PARTI. Eventuali spese per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione verranno definiti in specifici accordi operativi.

### ART. 6 - (Durata e decorrenza della Convenzione)

Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata di 5 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore ed è escluso il rinnovo tacito.

# ART. 7 - (Nomina dei responsabili di Convenzione)

Referenti operativi per la presente convenzione sono: per il GIARDINO ALPINIA Dr Marco Luigi Delsignore

# ART. 8 - (Trattamento dei dati personali)

Le PARTI si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per le finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento UE 2016/679 "GDPR", relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" e nelle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, in quelle relative ai trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica.

# ART. 9 - (Proprietà dei risultati e pubblicazioni)

Ferma restando la titolarità esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente (e dei relativi diritti di proprietà intellettuale) nell'ambito della presente convenzione in capo alla PARTE che li ha conseguiti, le PARTI concordano che tutti i dati e le informazioni conseguiti congiuntamente nell'ambito della presente convenzione o dei conseguenti accordi saranno di titolarità congiunta delle PARTI.

Le PARTI si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui risultati che possano essere raggiunti nel corso delle attività di cui alla presente convenzione o dei conseguenti accordi e che siano il frutto di un contributo congiunto.

In relazione alla protezione e valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale concernenti i risultati conseguiti congiuntamente, le PARTI rinviano alla stipulazione in buona fede di un accordo interistituzionale che ne definisca in dettaglio tutti gli aspetti.

Le PARTI si impegnano a pubblicare o disseminare, in maniera congiunta e in modalità co-autoriale nonché nel pieno rispetto del diritto d'autore, i risultati conseguiti congiuntamente nell'ambito della presente convenzione o dei conseguenti accordi. In caso di pubblicazioni disgiunte, ciascuna pubblicazione dovrà menzionare che tali risultati sono stati raggiunti nell'ambito della presente convenzione.

Le attività di diffusione dei risultati (che includono ma non si limitano a pubblicazioni e presentazioni) dovranno avvenire senza compromettere la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, gli obblighi di riservatezza ed i legittimi interessi delle PARTI medesime.

### ART. 10 - (Utilizzo del logo)

Le PARTI si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare, per il patrocinio e/o l'autorizzazione all'uso del sigillo dell'INSUBRIA ai fini della promozione delle attività oggetto di cui all'art. 2, la concessione è subordinata alla presentazione di una richiesta formale indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi dell'Insubria ed inviata almeno 30 giorni prima rispetto all'iniziativa per la quale viene chiesto il Patrocinio, così come previsto dall'art. 4 del Regolamento per la concessione del patrocinio e dell'uso del sigillo di Ateneo.

Per l'autorizzazione all'uso del logo del GIARDINO ALPINIA, si procederà analogamente.

In particolare, il logo del GIARDINO ALPINIA potrà essere utilizzato nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.

L'utilizzazione del logo del GIARDINO ALPINIA straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 della presente convenzione, richiederà il consenso della PARTE interessata.

# ART. 10 (Diritto di recesso)

Le PARTI possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni.

#### ART. 11 (Disposizioni generali)

La presente convenzione può essere modificata solo per iscritto, previa sottoscrizione dei rappresentanti delle PARTI. Le PARTI espressamente dichiarano che la presente convenzione costituisce contratto

discusso, negoziato e valutato in ogni sua singola clausola e liberamente e consapevolmente sottoscritto a seguito di esauriente trattativa.

La presente convenzione ed i diritti da essa derivanti non potranno essere ceduti a terzi, in mancanza di preventivo consenso dell'altra Parte.

Lo scioglimento della convenzione, a qualunque causa dovuta, non comporterà il venire meno degli obblighi e responsabilità che per espressa previsione contrattuale o per loro stessa natura debbano essere considerati come aventi efficacia ultrattiva.

# ART. 12 - (Sottoscrizioni, registrazione e spese)

La presente convenzione è perfezionata mediante sottoscrizione digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Agli effetti fiscali la presente convenzione rientra tra gli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione in termine fisso ai sensi della Tariffa, Parte II, articolo 4 e della Tabella, articolo 1 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno sostenute a cura della PARTE che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo è a carico dell'Università dell'Insubria, che vi assolverà in modalità virtuale, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972 – Autorizzazione della Direzione Regionale per le Entrate della Lombardia prot. n. 2014/136508 del 9 dicembre 2014.

Varese – Stresa, data dell'ultima firma digitale

| Stresa (VB),               | Varese,  |
|----------------------------|--|
| Giardino Alpinia           | Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita |
|                            | Università degli Studi dell'Insubria               |
| Il Direttore               | Il Direttore                                       |
| Dr. Marco Luigi Delsignore | prof. Luigi Valdatta                               |
|                            |  |
|                            |  |
|                            |  |
|                            |  |

| Art. 49 comma 1 D.lgs. 267/2000   |  |  |
|---|--|--|
| Visto per la regolarità tecnico-contabile:  | IL SEGRETARIO F.to Dr. Marco Luigi Delsignore                      |  |
| Letto, approvato e sottoscritto.  |  |  |
| IL PRESIDENTE<br>F.to Pizzi Claudio   | IL SEGRETARIO F.to Dr. Marco Luigi Delsignore                      |  |
| CERTIFIC  | ATO DI PUBBLICAZIONE   |  |
| Copia della presente Deliberazione è stata pubblic<br>per quindici giorni consecutivi dal 01/06/2023 al 1 | ata all'Albo Pretorio il giorno e vi rimarrà pubblicata 5/06/2023. |  |
| Omegna li 01/06/2023  |  |  |
|   | IL SEGRETARIO<br>F.to Dr. Marco Luigi Delsignore                   |  |
| CERTIFI   | CATO DI ESECUTIVITA  |  |
| Questa deliberazione è divenuta esecutiva il 01/06/   | 2023   |  |
| □ Ai sensi dell'art. 134 comma 3 d.lgs. 267 del 13  | 8.08.2000  |  |
| Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs 267 del 18.08.2000   |  |  |

IL SEGRETARIO F.to Dr. Marco Luigi Delsignore